

	CITTA' DI PIOSSASCO Regione Piemonte Città Metropolitana di Torino Piazza Tenente Nicola, 4 - 10045 Piovasc (TO) - Tel. 011/90.271 - Fax 011/90.27261
--	--

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TUTELA

DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

(L. 447/95 Art. 6 comma 1 lettera e

L.R. 52/2000 Art. 5 comma 5)

Approvato con D.C.C. n. ____ del _____

SOMMARIO

TITOLO 1 - GENERALITA'

Articolo 1 - Oggetto	pag. 4
Articolo 2 - Campo di applicazione	pag. 4
Articolo 3 - Competenze comunali	pag. 4
Articolo 4 - Definizioni	pag. 5
Articolo 5 - Esclusioni	pag. 6

TITOLO 2 - LIMITI

Articolo 6 - Classi acustiche	pag. 7
Articolo 7 - Valori limite	pag. 8
Articolo 8 - Zone "acusticamente particolari"	pag. 11
Articolo 9 - Limiti delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale	pag. 12
Articolo 10 - Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto	pag. 14

TITOLO 3 - SORGENTI SONORE

Articolo 11 - Sorgenti sonore generiche	pag. 15
Articolo 12 - Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo	pag. 15
Articolo 13 - Infrastrutture di trasporto stradali	pag. 15
Articolo 14 - Sorgenti connesse con infrastrutture di trasporto	pag. 16
Articolo 15 - Sistemi di allarme	pag. 16
Articolo 16 - Dehors	pag. 16
Articolo 17 - Attività agricole, forestali e venatorie	pag. 17
Articolo 18 - Cantieri edili	pag. 17
Articolo 19 - Sorgenti sonore interne agli edifici	pag. 17
Articolo 20 - Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione del verde privato	pag. 18
Articolo 21 - Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale	pag. 18

TITOLO 4 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Articolo 22 - Generalità	pag. 20
Articolo 23 - Autorizzazione senza istanza	pag. 22
Articolo 24 - Autorizzazione con istanza semplificata	pag. 23
Articolo 25 - Autorizzazione con istanza ordinaria	pag. 24

TITOLO 5 - GESTIONE TERRITORIALE – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

Articolo 26 - Strumenti urbanistici esecutivi	pag. 25
Articolo 27 - Valutazione previsionale di impatto acustico	pag. 26
Articolo 28 - Valutazione di clima acustico	pag. 30
Articolo 29 - Verifica dei requisiti acustici passivi	pag. 31

TITOLO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Articolo 30 - Piano di classificazione acustica	pag. 33
Articolo 31 - Revisione del piano di classificazione acustica	pag. 33
Articolo 32 - Richieste revisione Piano di Classificazione Acustica	pag. 34
Articolo 33 - Verifiche di compatibilità acustica	pag. 34
Articolo 34 - Piano di Risanamento Acustico	pag. 35
Articolo 35 - Piani di risanamento acustico delle imprese	pag. 35
Articolo 36 - Piani di risanamento acustico comunale	pag. 36
Articolo 37 - Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale	pag. 37

TITOLO 7 - FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 38 - Esposti e segnalazioni	pag. 38
Articolo 39 - Ordinanze contingibili ed urgenti	pag. 38
Articolo 40 - Sanzioni amministrative	pag. 38

ALLEGATI

TITOLO 1 GENERALITA'

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento definisce le competenze del Comune di Piossasco relativamente alla tutela, pianificazione, prevenzione e risanamento ambientale dall'inquinamento acustico, richiamando quanto regolamentato dalla normativa nazionale e regionale in ambito acustico ambientale, senza sostituire in nulla le disposizioni di legge e gli strumenti urbanistici vigenti.

Per argomenti non trattati nel presente regolamento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore e alle disposizioni di altri regolamenti comunali.

Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n. 52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Articolo 2 - Campo di applicazione

Le indicazioni contenute nel presente regolamento si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato all'art. 2 della legge quadro, *"l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi."*

Ai fini di cui sopra valgono le definizioni indicate dalla Legge quadro n. 447, relativi decreti attuativi e Legge Regionale n. 52/2000.

Articolo 3 - Competenze comunali

Ai sensi della Legge Quadro n. 447/95 e della Legge Regionale n. 52/2000 sono assegnate alle Amministrazioni comunali le seguenti competenze in ambito di inquinamento acustico:

- a. classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;

- b. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c. predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d. rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
- e. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- f. controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- g. adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
- h. autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- i. controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

Articolo 4 - Definizioni

Accostamento critico: l'accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A).

Accostamenti critici rimossi: accostamenti critici presenti al termine della Fase II che, in seguito ad operazioni di omogeneizzazione (Fase III) sono stati eliminati; determinano delle potenziali criticità acustiche in quanto le attività localizzate nelle aree a classe più alta, essendo interessate da una riduzione critica, devono rispettare limiti di emissione ed immissione più restrittivi di quelli appropriati alle proprie esigenze acustiche.

Accostamenti critici residui: accostamenti critici che non sono stati possibili eliminare in Fase III (con l'omogeneizzazione) o in Fase IV (con l'inserimento di fasce cuscinetto).

Area di studio: l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta dall'opera in progetto può essere considerata trascurabile. Nei casi più semplici essa può essere determinata empiricamente dal proponente, mentre in situazioni più complesse si farà riferimento a quanto segue:

“L'azione della componente rumore è considerata trascurabile quando il massimo rumore immesso dall'opera in progetto risulta conforme ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 “Valori limite delle sorgenti sonore” e risulti inferiore di almeno 5 dB(A) al valore minimo della rumorosità residua presente nell'area nel periodo di riferimento considerato (diurno o notturno). Il valore minimo della

rumorosità residua di un'area è rappresentato dal valore del livello statistico L90 calcolato su base oraria."

Aree a superficie ridotta: aree con superficie inferiore a 12.000 m² e non costituenti un isolato, che determinano processi di omogeneizzazione.

Attività rumorosa: attività tale da comportare, durante il suo svolgimento, l'immissione di rumore in ambiente esterno o abitativo tale da arrecare fastidio o disturbo alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento di beni materiali o dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno.

Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa il cui svolgimento si esaurisce in periodi temporali limitati o ha luogo in ubicazioni variabili.

Clima Acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

Fascia "Cuscinetto": parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree in accostamento critico al fine di rimuovere gli accostamenti critici; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m.

Impatto acustico: alterazioni delle condizioni di clima acustico prodotte dall'inserimento di una nuova attività, infrastruttura o altro.

Requisiti acustici degli edifici: requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati nella progettazione degli elementi degli edifici e dagli impianti tecnologici.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione sorgenti sonore fisse.

Tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della L. 447/95.

Articolo 5 - Esclusioni

Il presente regolamento non si applica alle problematiche di esposizione a rumore dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., agli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e agli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

TITOLO 2

LIMITI

Articolo 6 - Classi acustiche

La *Classificazione Acustica* è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 ed è approvata dal Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dalla L.R. 52/200.

Tabella 1- Classi acustiche

CLASSE I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc
CLASSE II Aree prevalentemente residenziali	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

L'assegnazione della classe acustica durante il processo di classificazione avviene in funzione delle succitate caratteristiche, della destinazione d'uso prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale, dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. e da considerazioni di carattere generale urbanistico-ambientali.

Articolo 7 - Valori limite

Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal Piano di Classificazione Acustica sono assegnati dei valori limite come specificato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Sono definite 5 tipologie di limiti:

- Limite assoluto di immissione.
 - Limite differenziale di immissione.
 - Limite di emissione.
 - Limite di attenzione.
 - Limite di qualità.
- **Valori limite assoluti di immissione:** *valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei ricettori.*

Tabella 2 – Valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturno (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

- **Valori limite differenziali di immissione:** *valori massimi delle differenze tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Tale limite è indipendente dalla classe acustica.*

Tabella 3 – Valori limite differenziali di immissione [dB(A)]

Tempi di riferimento	
Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
5	3

I valori limite differenziali di immissione **non si applicano** nei seguenti casi:

- ❖ Nelle aree classificate in classe VI.
- ❖ Impianti a ciclo continuo ai sensi dell'art. 2 D.M. 11 dicembre 1996, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione (nei limiti interpretativi della Circ. Min. Amb. 6/2004).
- ❖ Per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali.
- ❖ Per la rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi ad esigenze produttive, commerciali e professionali.
- ❖ Per la rumorosità prodotta da impianti e servizi fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dell'edificio stesso.
- ❖ Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno.
- ❖ Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno.

➤ **Valori limite di emissione:** valori massimi che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.

Tabella 4 – Valori limite di emissione [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

➤ **Valori di attenzione:** valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per l'ambiente o la salute umana.

I valori di attenzione sono espressi come livelli equivalenti ponderati "A" riferiti al tempo a lungo termine e possono essere valutati in due differenti maniere sulla base del tempo di misura:

- Se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori di immissione incrementati di 10 dB in periodo diurno e 5 dB in periodo notturno

Tabella 5 – Valori di attenzione (T_L relativo ad un'ora) [L_{eq} in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	60	45
II	65	50
III	70	55
IV	75	60
V	80	65
VI	80	75

- Se riferiti ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione assoluti

Tabella 6 – Valori di attenzione (T_L relativo ai tempi di riferimento) [L_{eq} in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

➤ **Valori di qualità:** valori da conseguire nel tempo con le metodologie e tecnologie di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tabella 7 – Valori di qualità [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

Articolo 8 - Zone “acusticamente particolari”

Sul territorio comunale vengono individuate alcune aree che per le loro caratteristiche sono soggette a regole differenti rispetto a quanto prescritto per le sei classi acustiche precedentemente descritte.

Tali aree sono le seguenti:

- Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto.
- Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto.
- Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto: sono aree di larghezza variabile poste nell’intorno delle infrastrutture di trasporto ed all’interno delle quali, esclusivamente per le immissioni sonore prodotte dall’infrastruttura stessa, non si applicano i limiti definiti dal piano di classificazione acustica bensì quelli indicati dai decreti specifici riportati all’articolo 9.
- Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto: aree definite dal Piano di Classificazione Acustica secondo i criteri del punto 4 della D.G.R. 85-3802 e specificate all’articolo 10.

Articolo 9 - Limiti delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare è riportata dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004.

Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza la cui ampiezza è funzione della tipologia di infrastruttura a partire dal confine stradale inteso come *“limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato”*.

Per le strade di nuova costruzione i limiti sono definiti dalla seguente tabella:

*Tabella 8 – Strade di nuova costruzione
Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale secondo D.P.R. 142/2004*

Tipo di strada (ex codice della strada)	Sottotipo di strada (secondo norme CNR 1980)	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole*, ospedali, case di cura e di riposo [dB(A)]		Limiti per altri ricettori [dB(A)]	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
C	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D		100	50	40	65	55
E		30	50	40	60**	50**
F		30	50	40	60**	50**

* Per le scuole vale il solo limite diurno

** Nel caso in cui la fascia di pertinenza si sovrapponga ad aree con classificazione acustica che presentano limiti più elevati, in tali aree si applicano questi ultimi

Nel caso in cui vengano realizzate nuove strade il Comune dovrà, laddove di sua competenza, altresì assegnare una categoria fra quelle sopra descritte.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture affiancate ad una già esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata dal confine stradale dell'infrastruttura esistente.

Per le strade esistenti i limiti sono definiti dalla seguente tabella:

Tabella 9 – Strade esistenti
Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale secondo D.P.R. 142/2004

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
B – extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento e penetrazione	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	50	40	65**	55**
F – locale	-	30	50	40	65**	55**

* Per le scuole vale il solo limite diurno

** Nel caso in cui la fascia di pertinenza si sovrapponga ad aree con classificazione acustica che presentano limiti più elevati si applicano questi ultimi

Tali fasce non sono state riportate in cartografia, poiché dato l'elevato numero di strade la rappresentazione risulterebbe confusa.

Articolo 10 - Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto

L'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 52/2000 individua nei seguenti luoghi, del Piano di Classificazione Acustica, le aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto:

- Via Nino Costa: area fronte cimitero e area Polisportivo.
- Piazza Pertini e Piazza Primo Levi.
- Piazza Tenente Nicola, Piazza XX Settembre e Via Palestro.
- Castello 9 Merli e Piazza San Vito.
- Via Riva Po: area del Mulino.

TITOLO 3

SORGENTI SONORE

Articolo 11 - Sorgenti sonore generiche

Qualunque sorgente sonora fissa attiva sul territorio comunale deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e riportati all’articolo 7, secondo il piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Al fine di prevenire forme di inquinamento acustico, compatibilmente a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale, non è consentito l’insediamento di nuove realtà produttive all’interno di aree inserite in classe I e II dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Articolo 12 - Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo

Gli impianti a ciclo continuo esistenti al 17 marzo 1997, inclusi quelli in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione. Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono essere inseriti solo nelle classi acustiche V o VI e sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale.

Si definiscono impianti a ciclo continuo:

- quelli di cui non è possibile interrompere l’attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Articolo 13 - Infrastrutture di trasporto stradali

Le immissioni sonore prodotte da infrastrutture di trasporto stradale sono soggette a specifici limiti definiti dal D.P.R. 142/2004. Tali limiti si applicano all’interno delle cosiddette fasce di pertinenza la cui larghezza è stabilita nel decreto e riportata nelle tabelle 8-9 del precedente art. 9.

All'esterno delle fasce di pertinenza le emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto concorrono ai livelli di rumorosità ambientali i cui limiti sono dettati dalla classificazione acustica comunale.

Articolo 14 - Sorgenti connesse con infrastrutture di trasporto

Rientrano in questa categoria sorgenti sonore non strettamente costituenti l'infrastruttura di trasporto ma che possono originare disturbo, quali:

- Dossi artificiali.
- Pavimentazioni specifiche costituenti passaggi pedonali o aree protette.
- Imperfezioni o danni al manto stradale.
- Tombini, grate, caditoie o elementi simili.
- Posizionamento delle fermate di automezzi di linea.
- Accensioni o manovre di autobus nelle aree di deposito.

In assenza di regolamentazione specifica è fatto comunque obbligo alle società o enti gestori di attivare tutte le possibili soluzioni tecniche o procedurali al fine di ridurre il disturbo verso terzi.

Articolo 15 - Sistemi di allarme

I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana,) non sono soggetti ad alcun limite.

I sistemi di allarme antifurto di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica (né limiti assoluti né limiti differenziali) ma non devono avere funzionamento continuo.

Articolo 16 - Dehors

Le attività di intrattenimento connesse ai dehors sono a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno e sono soggette alle previsioni di cui all'articolo 21.

Articolo 17 - Attività agricole, forestali e venatorie

Le attività agricole, forestali e l'attività venatoria si intendono autorizzate in deroga ai limiti vigenti senza che venga fatta esplicita richiesta, tuttavia devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore.

Articolo 18 - Cantieri edili

Le attività che non sono in grado di rispettare i limiti vigenti, possono essere svolte previa autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione, secondo quanto previsto al Titolo 4.

In tutti i casi non si applicano i limiti di immissione differenziale.

Le apparecchiature e macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore.

In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare, laddove applicabile, soddisfare i requisiti della direttiva europea 2000/14/CE e sue successive modifiche, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Articolo 19 - Sorgenti sonore interne agli edifici

Le sorgenti sonore interne agli edifici (inclusi gli impianti tecnologici) se connessi ad esigenze produttive, commerciali o professionali sono soggette ai limiti del piano di classificazione acustica, compreso il limite di immissione differenziale.

Gli impianti tecnologici ad uso comune interni all'edificio sono soggetti alle prescrizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Rientrano nel campo di applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

L'applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 è limitata ai soli impianti installati successivamente alla sua entrata in vigore o alle sole parti dell'impianto modificate dopo tale data.

Nel caso in cui l'origine del disturbo sia legata all'uso di portoni, cancelli, serrande si devono utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per il massimo contenimento dell'emissione sonora, includendo eventuali operazioni di manutenzione.

Articolo 20 - Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione del verde privato

Le operazioni di manutenzione delle aree verdi private, che utilizzano apparecchiature meccaniche, possono essere svolte nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00, e nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 senza che venga fatta esplicita richiesta di autorizzazione in deroga.

Laddove applicabile, i macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla direttiva europea 2000/14/CE e sue successive modifiche.

Articolo 21 - Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale

I luoghi di intrattenimento sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 7 previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 o eventualmente dei limiti concessi in deroga per le attività temporanee secondo quanto previsto al Titolo 4. L'autorizzazione in deroga può essere richiesta per l'intera stagione specificando nel dettaglio il numero di giornate - non superiori a 30 nell'anno - per cui tale deroga è richiesta.

I luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, nonché i pubblici esercizi che, oltre ad esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolgono attività di intrattenimento e svago, in ambiente chiuso o all'aperto, utilizzando sorgenti di diffusione sonora amplificata diversi da televisioni, radio, impianti stereofonici compatti (come da parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. DSA/2004/10271 del 13 maggio 2004) e/o strumenti musicali, sono tenuti a rispettare anche i valori limite previsti all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215, e a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. citato.

Unicamente per le attività di intrattenimento a carattere temporaneo (ossia che non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi) non si applica quanto disposto dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti

sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo”, così come stabilito dall’art. 1 comma 2 del decreto stesso.

I ristoranti, le pizzerie, le trattorie, i bar, le mense, le attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, le sale da gioco e le palestre che utilizzano impianti di diffusione sonora amplificata ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, e che non producono emissioni sonore superiori ai limiti stabiliti dal piano comunale di zonizzazione acustica, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 227/11, possono presentare, al posto della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 8 della L. 447/95, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dichiara che l’attività produttiva è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto rientrante nei casi di esclusione previsti dall’allegato B del D.P.R. 227/11. Il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare è allegato al presente regolamento.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal piano comunale di zonizzazione acustica è fatto obbligo di presentare attraverso il SUAP la documentazione di previsione di impatto acustico, contenente l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della L. 447/95.

TITOLO 4

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Articolo 22 - Generalità

Ai sensi della D.G.R. 27 Giugno 2012, n. 24-4049 *“Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52”*, per attività a carattere temporaneo si intendono le attività che durano per un tempo limitato.

Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.

Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:

♦ *Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico*

quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, “notte bianca”, fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili.

Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi.

♦ *Cantieri*

quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera.

♦ *Altre attività*

quali manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc..

Le attività temporanee che non sono in grado di rispettare i limiti vigenti, possono essere svolte previa autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione.

Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in autorizzazioni senza istanza, autorizzazioni con istanza semplificata ed autorizzazioni con istanza ordinaria, come previsto agli articoli 23 - 24 - 25.

Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici. La verifica dei livelli di immissione deve essere eseguita presso i ricettori potenzialmente più critici e/o quelli segnalati come disturbati.

In ogni caso il titolare dell'autorizzazione in deroga, rilasciata senza istanza, ovvero con istanza semplificata o ordinaria, deve:

- adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti. A tal fine può risultare necessaria l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi;
- ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
- informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

Il Comune può comunque imporre, durante lo svolgimento dell'attività autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore.

Per i siti particolarmente critici e qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

Le presenti disposizioni non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi e le piste motoristiche, di prova e per attività sportive, in quanto già regolamentate dal D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche."

Articolo 23 - Autorizzazione senza istanza

Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le seguenti attività:

- cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
- cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga unicamente dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi;
- spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00;
- luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00;
- per eventi particolari o manifestazioni speciali, come la festa patronale o la "notte bianca", con Deliberazione della Giunta Comunale possono essere autorizzate l'insieme delle attività con deroga generale, senza specifica richiesta dei singoli soggetti interessati, nel rispetto del limite, delle immissioni sonore in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- manutenzione di aree verdi private che si svolgono nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00, e nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
- manutenzione del verde pubblico, manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti urbani.

Articolo 24 - Autorizzazione con istanza semplificata

La richiesta di autorizzazione con istanza semplificata va indirizzata all'Ufficio Ambiente almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, secondo l'apposita modulistica allegata, in marca da bollo. Per i tempi del procedimento fa fede la data di protocollo.

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, devono comprendere i documenti e gli elementi di cui agli Allegati I-III della D.G.R. 27 Giugno 2012, n. 24-4049 *“Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52”*.

Fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune, le attività di seguito indicate sono autorizzate tacitamente decorsi 15 giorni dalla data di protocollo dell'istanza, ovvero sono autorizzate con provvedimento espresso nel caso in cui venga imposto di dare incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto del limite prescritto di 70 dB(A) attraverso opportuni rilievi fonometrici durante lo svolgimento dell'attività.

➤ Cantieri che rispettino le seguenti prescrizioni:

- allestimento in aree non assegnate alla Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00;
- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*;
- durata complessiva delle attività fino a 60 giorni.

- Spettacoli e manifestazioni che rispettino le seguenti prescrizioni:
- svolgimento nei siti individuati all'articolo 10 del presente regolamento;
 - durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
 - durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Articolo 25 - Autorizzazione con istanza ordinaria

Tutte le attività a carattere temporaneo come definite all'articolo 22, che non ricadono nei casi previsti agli articoli 23 - 24 e che non sono in grado di rispettare i limiti vigenti, devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

La richiesta di autorizzazione con istanza ordinaria va indirizzata all'Ufficio Ambiente almeno 30 giorni prima dell'avvio delle attività, secondo l'apposita modulistica allegata, in marca da bollo e corredata da relazione tecnica predisposta da un Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995.

Le istanze, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, devono comprendere i documenti e gli elementi di cui all'Allegato IV della D.G.R. 27 Giugno 2012, n. 24-4049 *"Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52"*.

Per i tempi del procedimento fa fede la data di protocollo e possono essere sospesi in caso di richiesta di parere all'ARPA Piemonte da parte del Comune.

L'autorizzazione rilasciata dal Comune reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro. In particolare devono essere soggette a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela, le autorizzazioni rilasciate per le attività a carattere temporaneo da svolgere in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica (caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili), nonché quelle per le quali il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provengono dall'interno dell'edificio. Le attività in

deroga che si svolgono nelle vicinanze di scuole devono preferibilmente avere luogo in orari non corrispondenti agli orari di lezione.

TITOLO 5

GESTIONE TERRITORIALE – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

Articolo 26 - Strumenti urbanistici esecutivi

La trasformazione e l'evoluzione del territorio da un punto di vista urbanistico ed edilizio realizzata mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) deve integrarsi completamente con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale al fine di garantire i livelli massimi previsti nell'area di intervento e la compatibilità con le aree adiacenti considerando eventualmente, già a livello progettuale, la realizzazione di interventi atti a garantire il clima acustico previsto.

Tali strumenti, siano essi Piani per l'Edilizia Economica Popolare, Piani per gli insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi Convenzionati, Piani di Recupero, Piani Esecutivi di Iniziativa Privata Convenzionata, Programma integrato d'Intervento o altro piano o programma assoggettato a convenzione, devono quindi prendere in considerazione il Piano di Classificazione Acustica vigente e verificarne la compatibilità prevedendo eventualmente la realizzazione di opere o interventi che garantiscano la conformità ai limiti previsti.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).

Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata il documento di valutazione previsionale di impatto acustico o di valutazione del clima acustico, in funzione della tipologia, come dettagliato agli articoli 27 - 28. Tale documentazione dovrà essere redatta considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico del proponente degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.

Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi la documentazione dovrà contenere (laddove applicabile) almeno i seguenti elementi:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

Articolo 27 - Valutazione previsionale di impatto acustico

Ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95, dell'art. 10 della L.R. 52/2000 e della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art. 10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52*", la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento:

- di tutte le opere sottoposte a VIA;
- delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di VIA:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del

presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

- di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (ossia i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), anche se non sottoposte alle procedure di VIA.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B dello stesso D.P.R. elencate in tabella 10, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco e palestre che utilizzano impianti di diffusione sonora amplificata ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore.

Per le attività diverse da quelle su indicate le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Tabella 10 – Allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227

Categorie di attività		
1. Attività alberghiera	2. Attività agro-turistica	3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
4. Attività ricreative	5. Attività turistica	6. Attività sportive (escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco)
7. Attività culturale	8. Attività operanti nel settore dello spettacolo	9. Palestre
10. Stabilimenti balneari	11. Agenzie di viaggio	12. Sale da gioco
13. Attività di supporto alle imprese	14. Call center	15. Attività di intermediazione monetaria
16. Attività di intermediazione finanziaria	17. Attività di intermediazione Immobiliare	18. Attività di intermediazione Assicurativa
19. Attività di informatica - software	20. Attività di informatica - house	21. Attività di informatica - internet point
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)	23. Istituti di bellezza	24. Estetica
25. Centro massaggi e solarium	26. Piercing e tatuaggi	27. Laboratori veterinari
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca	29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca	31. Lavanderie e stirerie
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari	33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci	34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane	36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti	37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione	39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio	40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria	42. Liuteria	43. Laboratori di restauro artistico
44. Riparazione di beni di consumo	45. Ottici	46. Fotografi
47. Grafici		

I titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Laddove in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio d'attività, od altro atto equivalente, la documentazione è prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.

Ai sensi del paragrafo 6 della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/04, ossia nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida regionali emesse con D.G.R. 9-11616 in data 2 febbraio 2004 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a. indicazione della classificazione acustica dell'area di studio;
- b. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore esistenti *ante-operam* in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in considerazione delle previsioni del vigente P.R.G.C.;
- c. descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
- d. descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- e. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza sonora, dovranno essere riportati i livelli di emissione in termini di pressione sonora. Dovrà essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro di emissione sonora e, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;
- f. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.);
- g. planimetria generale dell'area di studio orientata ed aggiornata; nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
- h. calcolo previsionale dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e

- di immissione assoluti. Dovrà, inoltre, essere effettuata una stima dei livelli differenziali di immissione sonora;
- i. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie esistenti indotto dalla nuova opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;
 - j. descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi;
 - k. esplicitazione dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);
 - l. descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate e i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non fossero rispettati;
 - m. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente allorché la realizzazione, modifica o potenziamento dell'opera sarà compiuta. La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art. 8, comma 4, della Legge 447/95 dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
 - n. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della Legge 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo.

L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

Ai sensi del paragrafo 5 secondo capoverso della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 le attività con caratteristiche tali per cui le emissioni sonore prodotte risultano palesemente modeste, possono presentare una valutazione di impatto acustico semplificata. Tale documentazione dovrà contenere almeno i punti a, b, c, d, e, f, g, n dell'elenco sopra riportato.

La valutazione di impatto acustico semplificata non è applicabile se interessano aree in cui il Piano di Classificazione Acustica ha evidenziato contatti critici.

Se ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento, la documentazione presentata viene inviata all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere tecnico di competenza.

In caso di esito negativo dell'esame della valutazione, il Responsabile del Procedimento potrà chiedere ulteriori approfondimenti o negare il rilascio della concessione, licenza od autorizzazione all'attività.

Articolo 28 - Valutazione di clima acustico

Ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95, dell'art. 11 della L.R. 52/2000 è fatto obbligo produrre una valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere soggette alla valutazione previsionale di impatto acustico.

La documentazione è presentata al Comune contestualmente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.

Le valutazioni di clima acustico dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale in conformità alle linee guida regionali emesse con DGR 46-14762 in data 14 febbraio 2005 e contenere almeno le seguenti indicazioni (laddove applicabili):

- a. descrizione della tipologia di insediamento previsto, della sua ubicazione e del contesto in cui si inserisce;
- b. indicazione degli accorgimenti progettuali nell'ubicazione degli edifici, delle aree fruibili nonché della distribuzione dei locali all'interno dell'edificio per minimizzare l'impatto acustico;
- c. planimetria dell'area di interesse con individuazione delle sorgenti sonore influenzanti l'insediamento;
- d. indicazione della classificazione acustica dell'area;
- e. descrizione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore presenti;
- f. quantificazione dei livelli sonori di immissione ai confini e all'interno dell'area occupata dall'insediamento. Nel caso in cui tali livelli fossero influenzati da infrastrutture di trasporto, questi dovranno essere quantificati separando il contributo delle infrastrutture e delle altre sorgenti;
- g. laddove la variabilità delle emissioni non rendano sufficientemente rappresentativo il livello di immissione, dovranno essere valutati altri indicatori quali livelli equivalenti orari o livelli percentili;
- h. calcolo previsionale dei livelli di immissione differenziali in facciata o all'interno dell'insediamento;
- i. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7.

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dell'emanazione del provvedimento richiesto, il Comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto degli effetti dei piani di risanamento necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti, nonché della previsione, in fase di progettazione, di opportuni accorgimenti, anche strutturali e logistici, sul ricettore. La costruzione di nuovi immobili in prossimità di infrastrutture dei trasporti già esistenti per le quali sono state definite fasce di pertinenza con specifici limiti di rumore, il proponente dovrà sostenere gli eventuali costi derivanti dal rispetto dei limiti di immissione. Così come nel caso della costruzione di nuovi immobili in prossimità di opere potenzialmente rumorose già esistenti, il proponente dovrà sostenere gli eventuali costi derivanti dall'applicazione del criterio differenziale.

Articolo 29 - Verifica dei requisiti acustici passivi

La conformità dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne agli edifici stessi, in conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, dovrà essere garantita in fase preventiva mediante valutazione previsionale e all'atto conclusivo mediante autocertificazione da parte del direttore dei lavori o collaudo in opera.

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 prevede la seguente classificazione degli edifici:

Tabella n.11 – Classificazione degli ambienti abitativi

Categoria A: edifici adibiti a residenza e assimilabili
Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni e assimilabili
Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative, di culto e assimilabili
Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 prevede, in funzione di tali tipologie di edifici, l'applicazione dei seguenti limiti:

Tabella n.12 – Limiti degli indici di valutazione e livelli sonori massimi

Categorie	$R'w$	$D_{2m,nTw}$	$L'_{n,Tw}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

Grandezze di riferimento.

Le grandezze di riferimento i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti:

ISO 3382: 1997 EN ISO 140-7: 1996 EN ISO 717-1 -2 - 3 : 1997 UNI 10708 -1-2-3 : 1997

<i>T = tempo di riverberazione ;</i>
<i>$R'w$ = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti ;</i>
<i>$D_{2m,nT,w}$ = indice di isolamento acustico isolamento acustico normalizzato di facciata ;</i>
<i>$L'_{n,Tw}$ = livello di calpestio di solai normalizzato.</i>
<i>L_{ASmax} = livello massimo ponderato “A” con costante temporale “slow”</i>
<i>L_{Aeq} = livello equivalente ponderato “A”</i>

TITOLO 6

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Articolo 30 - Piano di classificazione acustica

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale viene predisposto in conformità alle linee guida regionali emesse con D.G.R. 85-3802 del 6 agosto 2001 e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L. 447/95 e dell'articolo 6 della L.R. 52/00.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal P.R.G.C. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

Articolo 31 - Revisione del piano di classificazione acustica

Il Piano di classificazione acustica è soggetto a revisione ogni qualvolta venga modificato il Piano Regolatore Generale Comunale.

La revisione del Piano di Classificazione Acustica avviene con le stesse modalità ed iter di approvazione con cui è stato realizzato, secondo quanto prescritto dall'articolo 7 della L.R. 52/2000.

Nel dettaglio, la revisione del P.C.A. a seguito di variazione del P.R.G.C. (qualunque tipo di variante o nuova emissione) segue l'iter qui riportato:

- contemporaneamente alla predisposizione della documentazione relativa alla variante urbanistica, redazione della relazione di "verifica di compatibilità acustica" (da parte di tecnico competente in acustica) al nuovo strumento urbanistico che accompagna come allegato il progetto preliminare dello strumento urbanistico stesso (variante o P.R.G.C.);
- approvazione dello strumento urbanistico da parte dell'ente competente;
- revisione del P.C.A. ed avvio iter di approvazione in conformità all'art. 7 L.R. n. 52/2000.

Le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 6 agosto 2001, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB.

Articolo 32 - Richieste revisione Piano di Classificazione Acustica

Richieste di revisione del Piano di Classificazione Acustica possono essere avanzate all'ufficio comunale competente. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Generalità del richiedente.
- Indicazione ed ubicazione dell'area oggetto di richiesta.
- Modifiche apportate dalla richiesta.
- Motivazione della richiesta.
- Finalità acustiche che si propone la modifica.

L'ufficio competente valuterà l'istanza presentata e risponderà per iscritto al richiedente segnalando l'accettazione od il respingimento della richiesta con relative motivazioni.

Articolo 33 - Verifiche di compatibilità acustica

La Verifica di Compatibilità Acustica è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri definiti nella D.G.R. n.85-3802 del 6 agosto 2001.

Tale verifica deve valutare nel dettaglio se le modifiche apportate dalle varianti al P.R.G.C. siano compatibili con le previsioni del Piano di Classificazione Acustica vigente.

La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche. E' consigliabile in tali casi che le prescrizioni siano recepite dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.

La Verifica di Compatibilità acustica deve essere aggiornata nel caso in cui la variante a cui si riferisce venga modificata rispetto al progetto preliminare.

Se l'esito della Verifica di Compatibilità evidenzia la necessità di modificare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica, all'atto dell'approvazione definitiva della variante che ha originato la Verifica di Compatibilità acustica, sarà necessario avviare la procedura di revisione del Piano di Classificazione Acustica.

Articolo 34 - Piano di Risanamento Acustico

Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico conforme alla tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica.

I piani di risanamento acustico si suddividono fondamentalmente in P.R.A. delle imprese e P.R.A. comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.

Articolo 35 - Piani di risanamento acustico delle imprese

Tutti i titolari di imprese, attività o impianti costituenti sorgente sonora, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del Piano di Classificazione Acustica comunale, devono quantificare le proprie emissioni sonore verificandone la compatibilità con i limiti prescritti dal suddetto piano.

Dalla suddetta verifica possono presentarsi i seguenti casi:

- 1) Rispetto di limiti. Non viene intrapresa alcuna azione.
- 2) Mancato rispetto dei limiti.
 - a) Entro i sei mesi l'impresa interviene con azioni tali da riportare le proprie emissioni entro i limiti previsti.
 - b) Viene presentato un Piano di Risanamento Acustico al Comune, o alla Città Metropolitana se l'impresa tratta beni o servizi soggetti ad autorizzazioni ambientali di competenza della Città Metropolitana.

I Piani di Risanamento Acustico delle imprese devono contenere almeno i seguenti elementi:

- dati identificativi del legale rappresentante dell'attività
- la tipologia di attività;
- la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, e la classificazione urbanistica definita dal P.R.G.C.;
- allegati grafici utili all'individuazione dell'area di intervento e della dislocazione delle sorgenti
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;

- i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

Tale piano descritto in opportuna relazione tecnica deve essere redatto da un tecnico competente in acustica ambientale.

Nei casi di propria competenza il Comune esamina il P.R.A. delle imprese valutando la congruità della programmazione temporale in funzione della complessità degli interventi, dell'entità del superamento dei limiti, della popolazione disturbata nonché dell'incidenza della spesa per l'intervento sull'impresa proponente.

L'approvazione del P.R.A. può essere soggetta a prescrizioni.

Il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

La mancata risposta da parte del Comune alla presentazione del P.R.A. entro 180 giorni, rende automatica la sua approvazione con le modalità ed i tempi proposti. A tal fine nei quindici giorni successivi deve essere comunicata al Comune la data di inizio lavori.

Al termine dell'attività deve essere presentata una relazione tecnica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale attestante il raggiungimento degli obiettivi.

Dopo l'approvazione del P.R.A. l'impresa non è sanzionabile per i motivi oggetto di risanamento, salvo il mancato rispetto della tempistica degli interventi, dei relativi obiettivi o di eventuali prescrizioni.

Per quel che concerne le infrastrutture di trasporto, i gestori sono tenuti al rispetto dell'articolo 10 comma 5 della L. 447/95 ed articolo 14 della L.R. 52/2000.

Articolo 36 - Piani di risanamento acustico comunale

Entro dodici mesi dalla data di approvazione del Piano di Classificazione Acustica, il Comune è tenuto a predisporre un Piano di Risanamento Acustico nel caso in cui si verifichi una delle condizioni seguenti:

- Superamento dei valori limite di attenzione;
- Presenza di aree già urbanizzate contigue con classificazione acustica che differisca di più di una classe.

I P.R.A. devono essere redatti sotto la responsabilità di un tecnico competente in acustica ambientale.

I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla L. 447/95, devono contenere:

- l'individuazione dell'area da risanare ai sensi della Classificazione Acustica;
- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.A. include nella sua programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento, se di competenza comunale.

L'amministrazione Comunale nella redazione del Piano di Risanamento Acustico, recepisce infine anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore."

Articolo 37 - Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale

Il progetto del Piano di Risanamento Acustico deve essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Città Metropolitana e alla Regione per gli adempimenti di competenza come prescritto dall'articolo 13 comma 5 della L.R. 52/2000

Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza entro 60 gg.

TITOLO 7

FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 38 - Esposti e segnalazioni

Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.

L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'Ufficio Ambiente, che può avvalersi del Corpo della Polizia Locale, del supporto tecnico dell'ARPA Piemonte, di altri organi di controllo o di consulenti tecnici competenti in acustica ambientale per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/95.

Per le attività che ricadono su più Comuni o quelli i cui gli effetti si propagano su più Comuni la competenza è degli uffici preposti della Città Metropolitana di Torino.

Articolo 39 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Ai sensi dell'articolo 9 della L. 447/95, qualora sia richiesto dalla necessità di tutelare la salute pubblica, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale dell'attività, ad esclusione dei servizi pubblici essenziali per i quali tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

Articolo 40 - Sanzioni amministrative

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera alle ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o

dell'ambiente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 1.0329,00.

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile produca emissioni sonore tali da produrre un superamento dei valori limite di emissione o immissione (assoluto o differenziale) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00.

La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L. 447/95 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00 euro.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime alle suddette prescrizioni o alle ulteriori istruzioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore.

I titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00. A seguito di sanzione, i titolari hanno 30 gg di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto D.P.C.M. Trascorso tale periodo, in assenza di riscontro, il Comune sospende la licenza al pubblico esercizio in attesa dell'adempimento.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità, o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza, l'ufficio comunale preposto può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.